

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3450 Anno 2020

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

Relatore: TRICOMI LAURA

Data pubblicazione: 12/02/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sul ricorso 7047/2015 proposto da:

Officina Fiscale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Platone n. 21, presso lo studio dell'avvocato Lombardo Marcella, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

ORD.
4723
2019

contro

Associazione Confcontribuenti;

- intimata -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositato il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2019 dal cons. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarlo.

RITENUTO CHE:

Con ricorso di volontaria giurisdizione per la pronuncia di decreto in camera di consiglio ex art.737 cod. proc. civ., l'Associazione Confcontribuenti (di seguito l'Associazione) aveva chiesto al Tribunale di Palermo, previo accertamento della ricorrenza delle ipotesi di cui all'art.2484 cod. civ. , di disporre lo scioglimento della società Officina Fiscale SRL (di seguito Officina) e la contemporanea messa in liquidazione con nomina del liquidatore e trascrizione dell'atto al Registro delle imprese, assumendo l'altissima conflittualità tra i soci, la sfiducia nell'amministratore e l'impossibilità di procedere ad uno scioglimento volontario.

Officina aveva contestato la competenza del Tribunale ordinario, invocando la compromissione in arbitrato rituale della funzione sostitutiva di quella giurisdizionale del giudice ordinario secondo

l'art.10 del contratto stipulato il 3/3/2011 tra le parti; nel merito aveva sostenuto l'infondatezza dell'avverso ricorso.

Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso, con provvedimento del 28/3/2014 aveva accertato lo scioglimento della società per la causa indicata all'art.2484, primo comma, n.3, cod. civ., ossia l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea ed aveva ordinato l'iscrizione del decreto al Registro delle imprese.

In sede di reclamo, la Corte di appello di Palermo ha confermato il provvedimento di primo grado, ritenendo irrilevante, perché estranea alla materia del procedimento, la circostanza dedotta dalla società Officina Fiscale SRL, che la conclamata paralisi dell'organo assembleare, in ragione del *quorum* deliberativo, fosse stata determinata dal contenzioso esistente tra i soci.

Officina Fiscale SRL in persona del legale rapp. p.t. Paolo Amato ha proposto ricorso con tre mezzi nei confronti dell'Associazione Confcontribuenti, rimasta intimata, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.

La trattazione della causa perviene all'odierna adunanza camerale a seguito di rinvio per la rinnovazione, eseguita, della notifica del ricorso per cassazione.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Osserva la Corte che, nel presente caso, il Tribunale aveva accertato la causa di scioglimento ex art.2484, primo comma, n.3, ai sensi dell'art.2485, secondo comma, cod. civ., secondo il quale «Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o

amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.» ed aveva ordinato l'iscrizione del decreto nel Registro delle imprese. La Corte di appello ha, quindi, respinto il reclamo, con il provvedimento oggetto del presente ricorso.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, perché il decreto emesso dalla corte d'appello, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto del tribunale avente ad oggetto l'accertamento di una causa di scioglimento della società, non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un'indagine sommaria e condotta *incidenter tantum*, non accerta in via definitiva nè l'intervenuto scioglimento, nè le cause che lo avrebbero prodotto, anche ove proceda alla nomina dei liquidatori, tanto che ciascun interessato, purchè legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti. (Cass. S.U. n. 11104 del 26/7/2002; Cass. S.U. n. 3073 del 03/03/2003; Cass. n. 15070 del 07/07/2011; Cass. n.22986 del 29/10/2014; Cass. n. 1873 del 01/02/2016).

Va, pertanto, confermato il principio secondo cui, in relazione ai provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia di gestione societaria, il *proprium* delle funzioni esercitate dal giudice non è nell'accertamento previo, ne', tanto meno, nell'incisione di diritti

soggettivi o di *status*, e che, pertanto, il controllo positivo non preclude eventuali azioni contenziose.

3. Resta assorbito l'esame del primo motivo - con il quale si denuncia la violazione dell'art.43 cod. proc. civ. (art.360, primo comma, n.2, cod. proc. civ.) - e del secondo motivo - con il quale si denuncia la violazione della *legitimatio ad causam*.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 25 novembre 2019.